



ASSOLOMBARDA
Confindustria Milano Monza e Brianza

Welfare Aziendale

Speaker

Alberto Rossetti - Area Lavoro e Previdenza

8 maggio 2017

Trasporto collettivo



Non concorre a formare reddito:

- La prestazione di servizi di **trasporto collettivo** per lo spostamento dei dipendenti **dal luogo di abitazione** (o da un apposito centro di raccolta) **alla sede di lavoro** e viceversa
- Sia che il servizio sia prestato direttamente dal datore di lavoro con mezzi dell'azienda o sia fornito da terzi (es. navetta) sulla base di apposite convenzioni.

Condizioni:

- Rivolto alla generalità o categorie di dipendenti;
- Il dipendente sia estraneo al rapporto con il vettore.

Trasporto collettivo



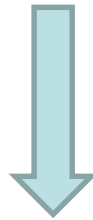
No imposizione fiscale – No contribuzione

Accordo aziendale: non necessario

Reddito d'impresa: integrale deducibilità del costo

PARTICOLARITA'

Situazione in cui le regole fiscali e previdenziali prendono due strade diverse



Fondi di Previdenza complementare
Fondi di Assistenza sanitaria

Fondi di previdenza complementare



ASPETTI PREVIDENZIALI

I contributi, previsti da contratti collettivi nazionali o accordi aziendali, a carico del datore di lavoro versati alle forme di previdenza complementare e a favore del lavoratore, sono soggetti al contributo di solidarietà del **10%** a carico azienda

ASPETTI FISCALI

Non costituiscono reddito i contributi versati dal datore e dal lavoratore ai fondi di previdenza complementare in conformità a disposizioni di contratto o accordo aziendale nel limite annuo di euro **5.164,57**

Contratto o Accordo collettivo anche aziendale: SI

Fondi di assistenza sanitaria



ASPETTI PREVIDENZIALI

I contributi di assistenza sanitaria versati ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale sono soggetti al contributo di solidarietà del **10%** a carico azienda

ASPETTI FISCALI

I **contributi** di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo aziendale, **non concorrono** alla formazione del reddito per un importo non superiore complessivamente a **3.615,20** euro

Contratto o Accordo collettivo anche aziendale: SI

LEGGE DI BILANCIO 2017

La Legge di Bilancio 2017 ha previsto che le somme oggetto di conversione del PDR monetario in servizi welfare e destinate a previdenza complementare/assistenza sanitaria integrativa, non concorrono a formare reddito da lavoro dipendente e non sono soggette ad imposta sostitutiva del 10%
anche superando i tetti di deducibilità fiscale

N.B.: Il versamento del contributo di solidarietà del 10% all'INPS è invece sempre dovuto

IMPATTO PREVIDENZIALE

Erogazione monetaria del premio

Imposizione Previdenziale → Contribuzione piena

Imposizione Fiscale → Imposta sostitutiva 10%

Conversione premio in Welfare



Esenzione totale Fiscale e Previdenziale

IMPATTO PREVIDENZIALE PDR (erogazione monetaria)

Azienda:

Premio monetario	1000,00 euro
contributi previdenziali 33%*	330,00 euro
COSTO AZIENDA	1330,00 euro

Lavoratore:

1000 euro (premio) - 94,90 euro (9,49%* contributi) = 905,10 euro (imponib. fiscale)
905,10 - 90,51 euro (10% imposta sostitutiva) = **814,59 euro (netto in busta paga)**

**L'aliquota può variare in base all'inquadramento previdenziale e alla dimensione dell'azienda*

IMPATTO PREVIDENZIALE PDR (erogazione in servizi welfare)

Premio in welfare
Al lavoratore

1000 euro (costo azienda)

1000 euro (netto in busta paga)

Il maggior potere di acquisto concesso al lavoratore attraverso l'utilizzo del welfare (circa 200 euro in più in busta paga) va a «compensare» il mancato versamento contributivo (circa 330 euro)

CONCLUSIONE

L'importanza di una corretta comunicazione ai lavoratori sui vantaggi dei servizi welfare



ASSOLOMBARDA
Confindustria Milano Monza e Brianza

www.assolombarda.it
www.farvolaremilano.it
www.assolombardanews.it
Seguici su     